

Allegato

Norme minime stabilite dalle Nazioni Unite in materia di trattamento delle persone detenute (le “Regole Mandela”)

Osservazioni preliminari

1ª osservazione preliminare

Le seguenti regole non intendono descrivere nel dettaglio il modello da adottare per gli istituti penitenziari. Piuttosto, alla luce del pensiero unanime attuale e sulla base degli elementi essenziali dei sistemi odierni più adeguati, si ripropongono di delineare buoni principi e buone prassi concordati in materia di trattamento delle persone detenute e di gestione delle carceri.

2ª osservazione preliminare

1. In virtù dell'ampio spettro di caratteristiche legali, sociali, economiche e sociali a livello mondiale, risulta evidente che non tutte le regole potranno essere applicate sempre e ovunque. Ciononostante, nella consapevolezza che, nella loro insieme, rappresentano le condizioni minime ritenute accettabili dalle Nazioni Unite, ci si auspica che la loro adozione consenta di superare eventuali problematiche di carattere pratico.

2. D'altro canto, le presenti regole trattano un ambito dove le correnti di pensiero continuano a evolversi. Non nascono per ostare a esperimenti e prassi, a patto che questi siano in linea con i principi e improntati a perseguire le finalità derivanti dalle regole nel loro insieme. In tale ottica, l'amministrazione penitenziaria potrà sempre giustificare eventuali scostamenti dalle presenti regole.

3ª osservazione preliminare

1. La Parte I delle regole tratta la gestione generale dei penitenziari e si applica a tutte le categorie di persone detenute per reati civili o penali, in attesa di giudizio oppure condannate, ivi incluse quelle sottoposte a misure cautelari o correttive disposte da giudici.

2. Nella Parte II sono riportate le regole

che si applicano esclusivamente alle categorie speciali trattate in ognuno dei capi. Ciononostante, le regole del punto A (previste per chi ha ricevuto ha condanna) sono ugualmente applicabili alle categorie di persone detenute di cui ai punti B, C e D, a patto che vadano a vantaggio delle stesse e non siano contrarie alle regole che disciplinano tali categorie.

4^a osservazione preliminare

1. Sebbene le regole non vogliano disciplinare la gestione di penitenziari per giovani, quali le carceri minorili o gli istituti di correzione, in linea di massima la Parte I si applica anche a tali istituti penitenziari.

2. Come minimo, con “giovani” si intendono tutte le persone di giovane età che rientrano nella giurisdizione dei tribunali minorili. Di norma, tali persone non devono essere condannate a pene detentive.

I. Regole di portata generale

Principi fondamentali

Regola 1

Tutte le persone detenute devono essere trattate col dovuto rispetto, come ne consegue dalla loro intrinseca dignità e valore in quanto esseri umani. Nessuna persona detenuta potrà essere sottoposta a (e sarà tutelata in caso di) tortura e altri trattamenti o punizioni crudeli, inumani o degradanti. Non si accetterà nessun tipo di circostanza a giustificazione di tali azioni. È fondamentale garantire sempre la sicurezza delle persone detenute, nonché quella del personale, di operatori e operatrici, e di chiunque vada in visita all'istituto penitenziario.

Regola 2

1. Le presenti regole devono essere applicate con imparzialità. Si rifiutano le discriminazioni per ragioni di razza, colore, sesso, lingua, religione, opinione politica o di altro genere, origine nazionale o sociale, ricchezza, nascita o altra condizione. È doveroso rispettare le convinzioni religiose e i precetti morali delle persone detenute.

2. Al fine di applicare il principio di non discriminazione, le amministrazioni penitenziarie terranno conto delle esigenze individuali delle persone detenute, prestando particolare riguardo alle categorie più vulnerabili negli ambienti carcerari. Le misure volte alla tutela e alla promozione dei diritti delle persone detenute con esigenze particolari sono necessarie e non devono ritenersi discriminatorie.

Regola 3

La detenzione e le altre misure che isolano le persone dal mondo esterno sono pene afflittive poiché, privandole della libertà, le spogliano del diritto all'autodeterminazione. Pertanto, salvo nei casi di separazione giustificabile o per il mantenimento della disciplina, il sistema penitenziario non deve aggravare le sofferenze insite in tale situazione.

Regola 4

1. Le pene detentive o le misure analoghe che privano una persona della libertà sono principalmente volte a proteggere la società dalla criminalità e a ridurre la recidività. Tali finalità saranno conseguite soltanto qualora la reclusione serva a garantire che, per quanto possibile, dopo il rilascio tali persone potranno reinserirsi nella società e condurre una vita autosufficiente e rispettosa della legge.

2. A tal fine, le amministrazioni penitenziarie e le altre autorità competenti avranno l'obbligo di offrire opportunità di istruzione, formazione professionale e lavorative, ma anche altre forme di assistenza idonee e disponibili, ad esempio a carattere correttivo, morale, spirituale, sociale, in ambito sanitario e sportivo. Tutti i programmi, i servizi e le attività dovranno tenere conto delle esigenze individuali delle persone detenute.

Regola 5

1. Il regime carcerario deve adoperarsi a ridurre al minimo eventuali differenze tra la vita carceraria e quella in libertà che tendono a sminuire la responsabilità delle persone detenute o il rispetto della loro dignità umana.

2. Le amministrazioni penitenziarie saranno tenute a prevedere soluzioni e adeguamenti ragionevoli per garantire che le persone detenute con disabilità fisiche, mentali o di altra natura possano usufruire pienamente ed equamente della vita carceraria.

Gestione dei documenti relativi alle persone detenute

Regola 6

Le strutture penitenziarie dovranno dotarsi di un sistema di gestione standardizzato dei documenti relativi alle persone detenute, quali una banca dati elettronica o un libro matricola con pagine numerate e siglate. Si adotteranno procedure per garantire processi di verifica sicuri e impedire l'accesso o la modifica non autorizzati delle informazioni a sistema.

Regola 7

All'istituto penitenziario saranno ammesse soltanto le persone per cui sussiste un valido ordine di carcerazione. Al momento dell'ingresso nella struttura, inserire quanto segue nel sistema di gestione dei dati:

- (a) informazioni puntuali che consentono di risalire all'identità della persona nel pieno rispetto del genere nel quale si riconosce;
- (b) motivazioni della carcerazione e autorità responsabile, oltre a data, ora e luogo dell'arresto;
- (c) giorno e ora dell'ingresso nella struttura e della scarcerazione, e di eventuali trasferimenti;
- (d) eventuali lesioni visibili e reclami relativi a maltrattamenti subiti in precedenza;
- (e) un inventario degli effetti personali;
- (f) nome e cognome dei familiari, ivi inclusi, ove applicabile, figli o figlie, nonché la loro età, indirizzo e situazione in termini di affidamento o tutela;
- (g) recapiti e informazioni sul parente prossimo da contattare in caso di emergenze.

Regola 8

Se del caso, durante la reclusione aggiornare il sistema di gestione dei dati con quanto segue:

- (a) estremi della sentenza, tra cui le date delle udienze e i rappresentanti legali;
- (b) relazioni di valutazione e classificazione iniziali;
- (c) informazioni relative al comportamento e alla disciplina;
- (d) richieste e reclami, ad esempio eventuali accuse di tortura o altri trattamenti o punizioni crudeli, inumani o degradanti, salvo nei casi in cui siano di carattere riservato;
- (e) informazioni sull'imposizione di sanzioni disciplinari;
- (f) informazioni sulle circostanze e sulle cause di eventuali lesioni o morte e, in quest'ultima eventualità, sulla destinazione dei resti.

Regola 9

Tutti i documenti di cui alle regole 7 e 8 sono riservati e saranno resi disponibili soltanto a chi, per motivi professionali, debba accedervi. Previa eventuale redazione dei contenuti ai sensi della normativa vigente in loco, le persone detenute potranno accedere ai documenti a loro relativi e riceverne una copia al momento della scarcerazione.

Regola 10

I sistemi di gestione dei documenti relativi alle persone detenute devono essere utilizzati anche per ricavare dati affidabili sulle tendenze e le caratteristiche della popolazione carceraria, quale il tasso di occupazione, così da basare il processo decisionale su evidenze oggettive.

Separazione delle categorie

Regola 11

Le diverse categorie di persone detenute saranno alloggiare in strutture separate o in parti distinte della stessa struttura in base a sesso, età, precedenti penali, motivo giuridico della reclusione ed esigenze di trattamento. Di conseguenza:

(a) per quanto possibile, gli uomini e le donne alloggeranno in strutture separate; qualora l'istituto accolga sia uomini, sia donne, queste ultime alloggeranno in locali completamente separati;

(b) chi è in attesa di giudizio non alloggerà assieme a chi sconta già una condanna;

(c) le persone incarcerate per debiti o reati civili alloggeranno in locali separati da quelle detenute per reati penali;

(d) le persone giovani non alloggeranno assieme a quelle adulte.

Alloggi

Regola 12

1. Ove i posti letto siano in celle o stanze individuali, ogni persona detenuta occuperà soltanto una cella o una stanza. Qualora, per ragioni particolari, quali un sovraffollamento temporaneo, l'amministrazione penitenziaria sia costretta a prevedere un'eccezione alla presente regola, si sconsiglia di alloggiare due persone detenute in un'unica cella o stanza.

2. Nel caso di dormitori, le persone detenute ad essi destinati saranno accuratamente selezionate per garantire una convivenza pacifica. Come da prassi negli istituti penitenziari, di notte si eseguirà una supervisione periodica dei locali.

Regola 13

Gli alloggi destinati alle persone detenute e, nello specifico, i posti letto, devono ottemperare a tutti i requisiti in materia di salute, nonché tenere conto delle condizioni climatiche e soprattutto della cubatura dell'aria, oltre che di ingombro minimo, illuminazione, riscaldamento e ventilazione.

Regola 14

Nei locali dove alloggiano o lavorano le persone detenute:

(a) le dimensioni delle finestre saranno sufficienti a consentire la lettura o il lavoro alla luce naturale, e utili a garantire il ricircolo di aria fresca, con o senza la ventilazione artificiale;

(b) l'illuminazione artificiale sarà sufficiente a consentire la lettura e il lavoro senza affaticare la vista.

Regola 15

I servizi igienici devono permettere alle persone detenute di provvedere ai loro bisogni fisiologici laddove necessario in un ambiente pulito e adeguato.

Regola 16

Gli impianti bagno e doccia installati devono essere adeguati affinché le persone detenute possano, volontariamente e su richiesta, farsi un bagno o una doccia, a una temperatura adatta al clima, con la frequenza conforme ai principi di igiene generali e a seconda della stagione e della zona geografica, ma non meno di una volta alla settimana in zone a clima temperato.

Regola 17

Tutti i locali di un carcere utilizzati regolarmente dalle persone detenute devono essere sottoposti a corretta manutenzione e mantenuti sempre rigorosamente puliti.

Igiene personale

Regola 18

1. Le persone detenute devono assicurare la loro igiene personale: a tal fine, devono poter accedere all'acqua e agli oggetti di igiene o da toeletta necessari per la salute e l'igiene.

2. Per garantire che le persone detenute curino il loro aspetto, in linea con la propria autostima, è obbligatorio mettere a loro disposizione impianti e strutture dove possano prendersi cura di capelli e barba; inoltre, gli uomini devono potersi radere periodicamente.

Abbigliamento e biancheria da letto

Regola 19

1. Qualora alle persone detenute non sia consentito indossare i propri abiti, dovranno ricevere capi consoni al clima e adeguati a mantenersi in salute. Tali capi di abbigliamento non possono essere degradanti o umilianti in alcun modo.

2. Assicurarsi che i capi di abbigliamento siano puliti e in buone condizioni. Cambiare e lavare la biancheria intima con la frequenza necessaria a garantire l'igiene personale.

3. In circostanze eccezionali, qualora siano fatte uscire dal carcere per finalità autorizzate, le persone detenute potranno indossare i loro abiti o altri capi d'abbigliamento discreti.

Regola 20

Se alle persone detenute è consentito indossare i loro abiti, adoperarsi a garantire che siano puliti e idonei all'uso all'interno delle strutture penitenziarie.

Regola 21

Ai sensi della normativa vigente in loco o nazionale, ciascuna persona detenuta otterrà un letto separato e una quantità sufficiente di biancheria da letto, che al momento della consegna dovrà essere pulita, in buone condizioni e cambiata di frequente per garantire l'igiene.

Alimentazione

Regola 22

1. Agli orari apposti, l'amministrazione penitenziaria distribuirà a ciascuna persona detenuta pasti genuini e di qualità, ben preparati e serviti, nonché con il corretto valore nutrizionale per garantire un buon stato di salute e forze a sufficienza.
2. Le persone detenute devono poter accedere all'acqua potabile ogni qualvolta ne abbiano bisogno.

Attività fisica e sportiva

Regola 23

1. A seconda del meteo, ogni giorno le persone detenute non impegnate in lavori all'esterno potranno fare almeno un'ora di attività fisica all'aria aperta.
2. Durante l'ora d'aria, le persone detenute giovani e le altre che rispettano specifici requisiti di età e prestantza fisica potranno seguire lezioni di ginnastica e attività ricreative. A tal fine, saranno previsti uno spazio, attrezzature e impianti apposti.

Cure sanitarie

Regola 24

1. Lo Stato è tenuto a fornire cure sanitarie alle persone detenute, che potranno avvalersi degli stessi standard di assistenza sanitaria a disposizione della comunità e avere accesso a tutti i servizi sanitari necessari gratuitamente e senza discriminazione alcuna per il loro status giuridico.
2. I servizi sanitari saranno organizzati a stretto contatto con l'amministrazione in materia di sanità pubblica della popolazione e garantiranno la continuità terapeutica e delle cure, anche per HIV, tubercolosi e altre patologie infettive, nonché per la dipendenza da sostanze stupefacenti.

Regola 25

1. In tutti i penitenziari sarà presente un servizio sanitario incaricato di valutare, promuovere, tutelare e migliorare la salute mentale e fisica delle persone detenute; tale servizio presterà particolare attenzione a quelle con esigenze sanitarie specifiche o affette da problemi di salute che ne rallentano la riabilitazione.
2. Nel servizio sanitario penitenziario opererà un gruppo interdisciplinare formato da personale qualificato che agisce in totale indipendenza sul piano clinico e

con competenze sufficienti in ambito psicologico e psichiatrico. Inoltre, ogni persona detenuta avrà accesso a un dentista qualificato.

Regola 26

1. Il servizio sanitario penitenziario preparerà e terrà cartelle cliniche contenenti informazioni precise, aggiornate e riservate per ognuna delle persone detenute. Su richiesta, queste potranno accedervi direttamente o nominare una persona terza.
2. In caso di trasferimento, le cartelle cliniche saranno trasferite al servizio sanitario penitenziario della struttura di arrivo e soggette agli obblighi derivanti dalle normative sul segreto medico.

Regola 27

1. Tutti i penitenzieri sono tenuti a garantire l'accesso alle cure mediche in casi di urgenza. Se necessitano di cure specialistiche o interventi chirurgici, le persone detenute saranno trasferite presso strutture specializzate o ospedali civili. Ove il servizio sanitario penitenziario disponga di apposite strutture ospedaliere, queste saranno dotate di personale e attrezzature sufficienti a fornire le cure necessarie alle persone detenute ivi ricoverate.
2. Soltanto il personale sanitario è autorizzato ad assumere decisioni di carattere medico, che non potranno essere annullate o ignorate dal personale non medico del penitenziario.

Regola 28

Nei penitenzieri femminili saranno previsti locali appositi per somministrare cure prenatali e post parto. Ove possibile, consentire alle madri di partorire in ospedali esterni al penitenziario. In caso di parto nel penitenziario, evitare di menzionare tale dettaglio sull'atto di nascita.

Regola 29

1. Tenere in conto l'interesse del o della minore nel decidere se acconsentire che rimanga nel penitenziario con il genitore. Qualora si consenta al o alla minore di restare nel penitenziario con il genitore, prevedere:
 - (a) strutture interne o esterne per la cura di minori dotate di personale qualificato a cui affidare il bambino o la bambina quando non se ne occupa il genitore;
 - (b) cure sanitarie specifiche per minori, quali visite di controllo all'ingresso e l'affidamento a specialisti che possano monitorarne lo sviluppo.
2. Non trattare mai i o le minori in carcere con il genitore alla stregua di persone detenute.

Regola 30

Non appena possibile dopo l'ingresso nella struttura (e, se necessario, in seguito), una figura sanitaria, a prescindere dal fatto che debba fare capo a una di livello superiore, si occuperà di esaminare, parlare e fare una visita a ciascuna persona detenuta. Va dedicata particolare attenzione a quanto segue:

- (a) individuare eventuali esigenze sanitarie e adottare tutte le misure necessarie alla cura;

(b) rilevare se le persone detenute in arrivo presso la struttura sono state vittime di maltrattamenti in passato;

(c) determinare se la persona detenuta presenta sintomi di stress psicologico o di altra natura causati dall'incarcerazione che comprendono, tra gli altri, il rischio di suicidio o di autolesionismo, ma anche crisi di astinenza derivanti dall'uso di sostanze stupefacenti, farmaci o alcool; adottare misure personalizzate e somministrare cure adeguate;

(d) qualora si sospetti che le persone detenute siano affette da patologie contagiose, provvedere all'isolamento degli individui e fornire le cure adeguate alla durata del periodo di contagiosità;

(e) determinare l'idoneità al lavoro, all'esercizio fisico e alla partecipazione ad altre attività, a seconda dei casi, delle persone detenute.

Regola 31

La figura sanitaria o, se del caso, altro personale sanitario, deve avere accesso quotidianamente alla totalità delle persone detenute malate, che lamentano problemi di salute fisica o mentale oppure lesioni, nonché alle persone detenute poste sotto la sua tutela. Tutte le visite mediche si svolgeranno nel pieno rispetto della riservatezza.

Regola 32

1. Gli stessi standard etici e professionali applicabili ai e alle pazienti al di fuori del penitenziario disciplineranno anche il rapporto tra figura sanitaria o personale sanitario e persone detenute. Nello specifico;

(a) il dovere di tutelare la salute fisica e l'equilibrio mentale delle persone detenute, nonché la prevenzione e la cura delle patologie esclusivamente su basi cliniche;

(b) il rispetto dell'autonomia delle persone detenute, soprattutto in termini del loro stato di salute e del consenso informato nel rapporto tra figura sanitaria e paziente;

(c) la riservatezza delle informazioni di carattere medico, tranne nei casi in cui tale scelta costituisca una minaccia reale e imminente a pazienti o altre persone;

(d) il divieto assoluto di compiere, attivamente o passivamente, atti che possano costituire tortura oppure altri trattamenti o punizioni crudeli, inumani o degradanti, ivi inclusi gli esperimenti medici o scientifici che rischiano di pregiudicare la salute delle persone detenute, quali la rimozione di cellule, tessuti o organi.

2. Fermo restando quanto delineato al capo 1 (d) della presente regola, previa ricezione del loro consenso informato e conformemente alla legge applicabile, le persone detenute potranno prendere parte a sperimentazioni cliniche e ad altre ricerche sulla salute disponibili qualora ci si attendano vantaggi diretti e significativi per la loro salute; inoltre, potranno donare cellule, tessuti e organi a parenti.

Regola 33

Il personale sanitario dovrà avvertire chi dirige il penitenziario qualora ritenga che la detenzione continua o eventuali aspetti della stessa abbiano o possano avere ripercussioni negative sulla salute fisica o mentale di una delle persone detenute.

Regola 34

Qualora, durante la visita a una persona detenuta (al momento dell'ingresso nella struttura penitenziaria o in un secondo momento), il personale sanitario rilevi segni di tortura o di altri trattamenti o punizioni crudeli, inumani o degradanti, sarà tenuto a documentare e a segnalare l'accaduto all'autorità medica, amministrativa o giudiziaria competente. Si farà ricorso alle necessarie garanzie procedurali per non esporre le persone detenute o quelle ad esse collegate a rischi probabili.

Regola 35

1. Il personale sanitario o l'ente di sanità pubblica competente eseguirà ispezioni periodiche e fornirà consulenza a chi dirige il penitenziario in materia di:

- (a) quantità, qualità, preparazione e distribuzione dei pasti;
- (b) igiene e pulizia dell'istituto penitenziario e delle persone detenute;
- (c) igiene, temperatura, illuminazione e ventilazione del carcere;
- (d) idoneità e pulizia dell'abbigliamento e della biancheria da letto delle persone detenute;

(e) ove non sia presente personale specializzato preposto a tali attività, osservanza delle regole relative all'educazione fisica e allo sport.

2. Chi dirige il penitenziario terrà conto della consulenza e delle relazioni ricevute ai sensi del capo 1 della presente regola e della regola 33, nonché adotterà immediatamente provvedimenti per attuare i consigli e le raccomandazioni contenuti nelle relazioni. Se i consigli o le raccomandazioni non rientrano tra le competenze di chi dirige il penitenziario o qualora non sia d'accordo con quanto rilevato, potrà presentare a un organismo di livello superiore la sua relazione assieme ai consigli o alle raccomandazioni originariamente ricevuti dal personale sanitario o dall'ente di sanità pubblica competente.

Restrizioni, disciplina e sanzioni

Regola 36

Applicare la disciplina e garantire l'ordine senza ricorrere a più restrizioni di quanto necessario alla custodia delle persone detenute e al funzionamento del penitenziario in totale sicurezza.

Regola 37

Ci si rifarà sempre al diritto o alle direttive dell'autorità amministrativa competente per disciplinare quanto segue:

- (a) atti che costituiscono illecito disciplinare;
- (b) tipologia e durata delle sanzioni comminate;
- (c) l'autorità competente a imporre tali sanzioni;

(d) qualsiasi forma di separazione involontaria dal resto della popolazione carceraria, quali il confinamento, l'isolamento, la segregazione, unità di cure speciali o unità abitative di sicurezza, sia a seguito di sanzione disciplinare, sia per garantire l'ordine e la sicurezza, ivi incluso il varo di politiche o procedure che disciplinano l'utilizzo e la modifica di, ma anche l'adozione di o il rilascio da ogni forma di separazione involontaria.

Regola 38

1. Per quanto possibile, si invitano le amministrazioni penitenziarie ad adottare misure di prevenzione dei conflitti, mediazione o modi alternativi di risoluzione delle controversie per evitare illeciti disciplinari o risolvere i conflitti.
2. Una volta scarcerate le persone detenute che si trovano o sono state in isolamento, l'amministrazione penitenziaria adotterà le misure necessarie a mitigare gli effetti potenzialmente dannosi del confinamento su di esse e sulla loro comunità.

Regola 39

1. Alle persone detenute non saranno applicati provvedimenti disciplinari, salvo nei casi previsti dai termini di legge o dai regolamenti citati alla regola 37, nonché dai principi di giustizia ed equità. Le persone detenute non saranno mai punite due volte per la stessa infrazione.
2. L'amministrazione penitenziaria dovrà garantire la proporzionalità tra una sanzione disciplinare e l'infrazione per la quale è imposta, oltre a tenere un registro di tutte le sanzioni disciplinari applicate.
3. Prima di imporre sanzioni disciplinari, le amministrazioni penitenziarie dovranno valutare se e in quale entità la malattia mentale o i problemi di sviluppo di una persona detenuta possano aver cagionato la sua condotta e contribuito all'infrazione o all'azione passibili di sanzione disciplinare. Le amministrazioni penitenziarie non adotteranno alcuna sanzione disciplinare qualora si determini che la condotta è una conseguenza diretta della malattia mentale o della disabilità intellettiva di una persona detenuta.

Regola 40

1. Alle persone detenute non sarà mai chiesto di imporre sanzioni disciplinari a nome del penitenziario.
2. Detto ciò, tale regola non intende pregiudicare il corretto funzionamento dei sistemi basati sull'autogestione, nei quali specifiche attività di carattere sociale, educativo o sportivo sono affidate (previa supervisione) a gruppi di persone detenute.

Regola 41

1. Segnalare immediatamente qualsiasi accusa di illeciti disciplinari commessi dalle persone detenute all'autorità competente, che eseguirà controlli tempestivi.
2. Le persone detenute saranno informate immediatamente e in una lingua a loro comprensibile della natura delle accuse a loro rivolte; inoltre, otterranno il tempo e i mezzi necessari a preparare la loro difesa.
3. Le persone detenute potranno difendersi autonomamente oppure avvalersi di rappresentanza legale quando lo esigano gli interessi della giustizia, soprattutto nel caso di gravi accuse disciplinari. Qualora non capiscano o non parlino la lingua utilizzata durante l'udienza disciplinare, potranno farsi assistere gratuitamente da un o un'interprete competente.
4. Le persone detenute potranno proporre un ricorso giurisdizionale delle sanzioni disciplinari emanate nei loro confronti.

5. Qualora la mancata osservanza della disciplina sia perseguita come reato penale, le persone detenute avranno diritto a un processo penale con tutte le garanzie giuridiche applicabili, ivi incluso il libero accesso alla consulenza legale.

Regola 42

Le condizioni di vita generale a cui si fa riferimento nelle presenti regole, quali quelle riferite a illuminazione, ventilazione, temperatura, igiene, alimentazione, acqua potabile, accesso all'aria aperta e all'esercizio fisico, igiene personale, assistenza sanitaria e spazi personali di dimensioni adeguate, si applicano a tutte le persone detenute, senza alcuna eccezione.

Regola 43

1. Le restrizioni o le sanzioni disciplinari non possono in nessun caso coincidere con torture oppure altri trattamenti o punizioni crudeli, inumani o degradanti. Nello specifico, le seguenti pratiche sono espressamente vietate:

- (a) isolamento a tempo indeterminato;
- (b) isolamento prolungato;
- (c) confinamento in una cella priva di illuminazione o illuminata in modo costante;
- (d) punizioni corporali, oppure limiti all'alimentazione o all'acqua potabile fornita a una persona detenuta;
- (e) punizioni collettive.

2. Non fare mai ricorso ai mezzi di contenzione per punire le infrazioni disciplinari.

3. Tra le sanzioni disciplinari o le misure di contenzione non rientreranno il divieto di contatti con la famiglia, che si potranno proibire soltanto per periodi limitati e quale condizione necessaria al mantenimento della sicurezza e dell'ordine.

Regola 44

Nell'ambito delle presenti regole, con "isolamento" si intende la misura che prevede di isolare la persona detenuta per 22 ore (o più) al giorno, senza alcun contatto con altre persone. L'isolamento prolungato indica il confinamento per un periodo superiore ai 15 giorni consecutivi.

Regola 45

1. L'isolamento deve essere utilizzato soltanto in casi eccezionali, come ultima istanza, per il minimo indispensabile e a seguito di una revisione indipendente, nonché solo in forza dell'autorizzazione di un ente competente. Non può essere comminato sulla base della condanna di una persona detenuta.

2. Proibire l'isolamento di persone detenute con disabilità mentali o fisiche, soprattutto qualora tali misure rischino di aggravare le loro condizioni. Continua ad applicarsi il divieto di isolamento e di altre misure simili in casi che riguardano donne e minori, come sancito

da altri standard e norme delle Nazioni Unite in materia di prevenzione della criminalità e giustizia penale.

Regola 46

1. Il personale sanitario non parteciperà in alcun modo all'imposizione di sanzioni disciplinari o di altre misure restrittive. Ciononostante, presterà particolare attenzione allo stato di salute delle persone detenute sottoposte a qualsivoglia forma di separazione involontaria, ad esempio eseguendo visite quotidiane e fornendo assistenza e cure sanitarie se ne fanno richiesta al personale del penitenziario.
2. Il personale sanitario dovrà riferire tempestivamente alla chi dirige il penitenziario eventuali effetti negativi delle sanzioni disciplinari o di altre misure restrittive sulla salute fisica e mentale delle persone detenute a cui sono imposte tali sanzioni o misure, oltre a indicare se ritiene sia necessario interromperle o modificarle per ragioni di salute fisica o mentale.
3. Il personale sanitario avrà la facoltà di valutare e proporre modifiche alla separazione involontaria delle persone detenute per assicurarsi che tale isolamento non ne aggravi le condizioni di salute oppure la disabilità fisica o mentale.

Mezzi di contenzione

Regola 47

1. È proibito l'utilizzo di catene, ferri o altri mezzi di contenzione in sé degradanti o dolorosi.
2. È possibile ricorrere ad altri strumenti di contenzione soltanto previa autorizzazione per legge e alle seguenti condizioni:
 - (a) in via precauzionale per impedire l'evasione durante un trasferimento, a patto di rimuoverli non appena la persona detenuta compare dinanzi a un'autorità giudiziaria o amministrativa;
 - (b) su ordine di chi dirige il penitenziario, qualora gli altri metodi di controllo si rivelino inefficaci, per impedire a una persona detenuta di ferirsi, ferire altre persone o fare danni; in tali eventualità, chi dirige il penitenziario informerà immediatamente il personale sanitario della struttura o esterno, oltre a segnalarlo all'autorità amministrativa superiore.

Regola 48

1. Se l'utilizzo di strumenti di contenzione è autorizzato ai sensi del comma 2 della regola 47, si applicano i seguenti principi:
 - (a) si farà ricorso ai mezzi di contenzione soltanto qualora eventuali misure di controllo di minore rilevanza non garantiscano di far fronte con efficacia ai rischi derivati dal movimento senza restrizioni;

²⁸ Si veda la regola 67 delle Regole delle Nazioni Unite per la protezione dei minori privati della libertà (risoluzione 45/113, allegato); e la regola 22 delle Regole delle Nazioni Unite per il trattamento delle detenute e i provvedimenti non detentivi per le autrici di reati (le Regole di Bangkok) (risoluzione 65/229, allegato).

(b) il metodo di contenzione adottato sarà ragionevole e quanto meno invasivo per controllare i movimenti della persona detenuta, nonché valutato alla luce del livello di rischio della stessa;

(c) si farà ricorso ai mezzi di contenzione soltanto per il periodo necessario; saranno inoltre rimossi il prima possibile, non appena decadono i rischi connessi al movimento senza restrizioni;

2. si vieta il ricorso alla contenzione fisica delle donne durante il travaglio, il parto e subito dopo il parto.

Regola 49

L'amministrazione penitenziaria deve richiedere l'accesso a e fornire formazione sulle tecniche di controllo che eliminano il ricorso a mezzi di contenzione o ne riducono il carattere invasivo.

Perquisizione delle persone detenute e delle celle

Regola 50

Le leggi e le normative che disciplinano la perquisizione delle persone detenute e delle celle devono essere conformi agli obblighi imposti dal diritto internazionale e prendere atto degli standard e delle norme internazionali, garantendo al contempo la sicurezza del penitenziario. Le perquisizioni avverranno nel pieno rispetto della dignità umana e della privacy della persona oggetto di tali misure, nonché in ottemperanza ai principi di proporzionalità, legalità e necessità.

Regola 51

Si proibisce il ricorso alle perquisizioni ai fini di molestia, intimidazione o intrusione inutile nella privacy di una persona detenuta. Al fine di determinare la responsabilità, l'amministrazione penitenziaria conserverà una documentazione appropriata delle perquisizioni svolte che riporta, nello specifico, quelle fisiche, l'esame delle cavità corporee e le perquisizioni delle celle, nonché il motivo della perquisizione, chi l'ha effettuata e l'esito.

Regola 52

1. Le perquisizioni di carattere invasivo, quali quelle fisiche e l'esame delle cavità corporee, sono consentite soltanto se strettamente necessarie. Esortare le amministrazioni penitenziarie allo sviluppo e al ricorso ad alternative appropriate alle perquisizioni di carattere invasivo. Le perquisizioni più invasive si effettueranno in privato e da personale formato dello stesso sesso della persona detenuta.

2. L'esame delle cavità corporee sarà eseguito soltanto da personale sanitario qualificato che non fornisce già assistenza sanitaria alla persona detenuta oppure, come minimo, da personale opportunamente formato su tematiche quali igiene, salute e sicurezza.

Regola 53

Le persone detenute potranno accedere o conservare (senza che l'amministrazione penitenziaria vi abbia accesso) i documenti relativi ai loro procedimenti giudiziari.

Fornire informazioni alle persone detenute e gestione delle lamentele

Regola 54

Al momento dell'ingresso nella struttura penitenziaria, alle persone detenute saranno immediatamente fornite le seguenti informazioni per iscritto:

- (a) l'ordinamento penitenziario ed eventuali regolamenti dell'istituto;
- (b) i diritti delle persone detenute, quali i metodi utilizzati per richiedere informazioni, l'accesso alla consulenza legale (anche a spese dello Stato) e le procedure a cui attenersi per richieste o reclami;
- (c) gli obblighi delle persone detenute, comprese le sanzioni disciplinari applicabili, e
- (d) tutte le altre questioni che aiutano le persone detenute ad adattarsi alla vita penitenziaria.

Regola 55

1. Le informazioni di cui alla regola 54 saranno rese disponibili nelle lingue più diffuse e utilizzate, in base alle esigenze delle persone detenute. Qualora una persona detenuta non comprenda nessuna di tali lingue, sarà fornita una traduzione/interpretazione ad hoc.
2. In caso di persone analfabete, le informazioni saranno trasmesse oralmente. Chiunque abbia disabilità sensoriali dovrà ricevere tali informazioni in sintonia con le proprie esigenze.
3. L'amministrazione penitenziaria esporrà una sintesi delle informazioni negli spazi comuni del penitenziario e si accerterà che siano ben visibili.

Regola 56

1. Ogni giorno, le persone detenute avranno la possibilità di presentare richieste o esposti a chi dirige il penitenziario o chi ne fa le veci.
2. Durante le visite da parte di chi ispeziona il carcere, sarà possibile presentare richieste o fare esposti anche a tale figura. Le persone detenute potranno interagire con chi ispeziona il carcere o ne esegue il controllo liberamente e nel pieno rispetto della riservatezza, senza che alla conversazione debbano assistere chi dirige il penitenziario o altri agenti della struttura.
3. Le persone detenute avranno il diritto di presentare richieste o esposti relativi al trattamento ricevuto, senza subire alcuna censura nella sostanza, all'amministrazione penitenziaria centrale e all'autorità giudiziaria o competente, ivi incluse a quelle che possono imporre misure correttive.
4. I diritti sanciti dai paragrafi 1, 2 e 3 della presente regola si applicano anche ai consulenti legali della persona detenuta. Nell'eventualità in cui né la persona detenuta, né tanto meno il o la consulente legale possa esercitare tali diritti, potrà farlo un membro della famiglia della persona detenuta o chiunque sia a conoscenza del caso.

Regola 57

1. La gestione di richieste ed esposti sarà tempestiva; inoltre, sarà fornita una risposta senza indugio. Qualora una richiesta sia rifiutata o in caso di ingiustificato ritardo, chiunque abbia presentato esposto potrà rivolgersi a un'autorità giudiziaria o competente.
2. Saranno previsti specifici meccanismi di salvaguardia per garantire che le persone detenute possano presentare richieste ed esposti in totale sicurezza e, su richiesta, in modo riservato. Le persone detenute o le altre menzionate al comma 4 della regola 56 saranno tutelate da ritorsione, intimidazione o dalle altre conseguenze negative che conseguono dall'aver presentato richieste o esposti.
3. Si darà immediatamente adito a eventuali accuse di tortura o di altri trattamenti o punizioni crudeli, inumani o degradanti delle persone detenute; inoltre, ai sensi dei commi 1 e 2 della regola 71, un'autorità nazionale indipendente avvierà tempestivamente un'indagine imparziale.

Contatti col mondo esterno

Regola 58

1. A patto di garantire la sorveglianza necessaria, le persone detenute potranno comunicare periodicamente con familiari e conoscenti:
 - (a) per iscritto e, ove possibile, avvalendosi di telecomunicazioni, modalità elettroniche, digitali o altro; e
 - (b) tramite le visite al penitenziario.
2. Se le visite coniugali sono previste, tale diritto si applicherà senza alcuna discriminazione e le detenute potranno esercitarlo a pari merito dei detenuti. Saranno previste procedure e i locali adatti a garantire la parità di accesso, tenendo debitamente conto della sicurezza e della dignità delle persone.

Regola 59

Per quanto possibile, le persone detenute saranno assegnate a penitenziari vicino alle loro abitazioni o ai luoghi dove avverrà il reinserimento nella società.

Regola 60

1. Chiunque desideri venire in visita al penitenziario dovrà acconsentire a una perquisizione personale e potrà revocare il proprio consenso in qualsiasi momento, nel qual caso l'amministrazione penitenziaria si arroga il diritto di rifiutare l'accesso alla struttura.
2. L'iter di perquisizione e ingresso delle persone in visita non sarà degradante e si rifarà a principi con lo stesso grado di tutela come alle regole 50, 51 e 52. Evitare il ricorso all'esame delle cavità corporee, soprattutto nel caso di minori.

Regola 61

1. Ai sensi della legge nazionale applicabile, le persone detenute avranno la possibilità (oltre al tempo e alle strutture necessarie) di ricevere visite e comunicare con consulenti legali di propria scelta o a spese dello Stato senza indugi, intercettazioni o censura, nonché nel pieno rispetto della riservatezza, per qualsiasi questione legale. Il personale del penitenziario dovrà poter vedere (senza ascoltare attivamente) i colloqui.

2. Se le persone detenute non sanno esprimersi nella lingua nazionale, l'amministrazione penitenziaria assumerà un/a professionista competente e indipendente che fornirà il servizio di interpretazione.

3. Le persone detenute devono avere accesso a una consulenza legale efficace.

Regola 62

1. Le persone detenute con cittadinanza straniera potranno usufruire dei mezzi e delle strutture necessarie a comunicare con i servizi diplomatici e consolari dei paesi di appartenenza.

2. Le persone detenute con cittadinanza di paesi per i quali non esiste una rappresentanza diplomatica o consolare nel paese dove sorge il penitenziario, oltre che le persone rifugiate o apolidi, potranno usufruire dei mezzi e delle strutture necessarie a comunicare con i servizi diplomatici di qualsiasi Stato che decida di farsi carico della loro tutela o con autorità nazionali o internazionali preposte alla tutela di tali persone.

Regola 63

Per seguire l'attualità, le persone detenute potranno leggere giornali, riviste periodiche o pubblicazioni specializzate, ascoltare trasmissioni radiofoniche, partecipare a lezioni o usufruire di qualsiasi altra modalità autorizzata o controllata dall'amministrazione penitenziaria.

Libri

Regola 64

Tutte le categorie di persone detenute avranno a disposizione e saranno invitate ad avvalersi di una biblioteca con un numero sufficiente di libri a carattere ricreativo ed educativo.

Religione

Regola 65

1. Se tra quelle detenute si annoverano un numero sufficiente di persone aventi la stessa confessione religiosa, per quella religione sarà nominata o approvata una persona rappresentante qualificata. A patto che il numero di persone detenute lo giustifichi e in presenza delle condizioni più consone, tale nomina potrà essere a tempo pieno.

2. La persona nominata o approvata ai sensi del comma 1 della presente regola potrà indire servizi religiosi periodici e recarsi in visita privatamente alle persone detenute di tale confessione religiosa nei momenti più consoni.

3. Alle persone detenute non potrà essere rifiutata la possibilità di interagire con una persona rappresentante qualificata. D'altro canto, sarà rispettata la volontà di qualsivoglia persona detenuta di rifiutare visite da parte di rappresentanti di una religione specifica.

Regola 66

Per quanto possibile, le persone detenute potranno vivere appieno la loro confessione partecipando ai servizi indetti

nel penitenziario e procurandosi libri con le norme e i canoni religiosi applicabili.

Custodia dei beni appartenenti alle persone detenute

Regola 67

1. I soldi, gli oggetti di valore, gli abiti e tutti gli altri effetti personali di una persona detenuta che quest'ultima non può portarsi appresso all'ingresso nella struttura penitenziaria, in osservanza delle regole del penitenziario, saranno conservati al sicuro. La persona detenuta dovrà firmare un inventario dei suoi averi affidati alla custodia del penitenziario. Inoltre, saranno adottate misure per mantenerli in buone condizioni.
2. Alla scarcerazione, tali effetti personali e soldi saranno riconsegnati alla persona detenuta, eccezion fatta nel caso in cui li abbia spesi o inviati fuori dal penitenziario, oppure qualora eventuali capi di vestiario siano stati distrutti per motivi d'igiene. La persona detenuta firmerà una ricevuta con la quale si attestano i beni e i soldi riavuti indietro.
3. Eventuali soldi o effetti personali ricevuti dall'esterno del penitenziario saranno soggetti allo stesso trattamento.
4. Se una persona detenuta introduce nel penitenziario farmaci o medicine, il personale sanitario qualificato dovrà decidere cosa farne.

Avvisi

Regola 68

Le persone detenute avranno il diritto di (e potranno contare sui mezzi necessari a) informare immediatamente la famiglia o la persona da contattare in caso di emergenza per metterla al corrente dell'incarcerazione, del trasferimento a un'altra struttura penitenziaria o di eventuali malattie gravi. La condivisione delle informazioni personali riferite alle persone detenute sarà disciplinata dalla legislazione vigente in loco.

Regola 69

In caso di decesso, chi dirige il penitenziario informerà immediatamente i parenti stretti della persona detenuta o il contatto in caso di emergenze. In caso di malattia grave, infortunio o ricovero in una struttura sanitaria, chi dirige il penitenziario provvederà a informare l'individuo che la persona detenuta ha indicato quale destinatario dei dati sulla salute personale. In caso di malattia o infortunio, sarà onorata la richiesta esplicita della persona detenuta di non informare il o la coniuge, o i parenti stretti.

Regola 70

L'amministrazione del penitenziario informerà immediatamente la persona detenuta in caso di malattia grave o decesso di parenti stretti o persone care. Ove consentito, la persona detenuta potrà recarsi, sotto scorta o autonomamente, in visita ai parenti stretti o alle persone care gravemente malate, oppure partecipare al funerale delle stesse.

Indagini

Regola 71

1. Anche qualora siano state avviate indagini interne, chi dirige il penitenziario provvederà a dare notifica del decesso, della scomparsa o dell'infortunio grave di una persona detenuta all'autorità giudiziaria o competente indipendente e incaricata di esaminare in modo rapido, imparziale ed efficace le circostanze e le cause di suddette eventualità. L'amministrazione penitenziaria garantirà la piena collaborazione con tale autorità e si impegnerà a tutelare tutti gli elementi di prova.
2. L'obbligo di cui al comma 1 della presente regola vale anche quando vi sono fondati motivi di ritenere che nel penitenziario sia stato perpetrato un atto di tortura o altri trattamenti o punizioni crudeli, inumani o degradanti, indipendentemente dal fatto che ne sia stata presentata denuncia formale.
3. Ove vi siano fondati motivi di ritenere che sia stato perpetrato un atto di cui al comma 2 della presente regola, dalle indagini saranno immediatamente escluse tutte le persone potenzialmente coinvolte, che non potranno contattare chi testimonia, la vittima o la famiglia della stessa.

Regola 72

L'amministrazione del penitenziario tratterà la salma di una persona detenuta deceduta con rispetto e dignità. La salma di una persona detenuta deceduta sarà restituita ai parenti prossimi quanto prima e, al più tardi, al completamento delle indagini. Qualora non sussista chi desidera incaricarsene o può assumersene l'onere, l'amministrazione penitenziaria organizzerà un funerale consono alla cultura della persona defunta e provvederà a registrare l'evento nei minimi dettagli.

Trasporto delle persone detenute

Regola 73

1. Durante il trasporto da o a una struttura penitenziaria, le persone detenute saranno esposte in pubblico il meno possibile; inoltre, saranno protette da insulti, curiosità e pubblicità, a prescindere dalla tipologia.
2. È vietato trasportare le persone detenute in veicoli non muniti di ventilazione o illuminazione adeguata, o che rischino di cagionare disagi fisici superflui.
3. Le spese del trasporto delle persone detenute saranno a carico dell'amministrazione penitenziaria, che garantirà un trattamento paritario.

Personale della struttura

Regola 74

1. L'amministrazione penitenziaria eseguirà un'attenta selezione del personale a tutti i livelli; la corretta gestione della struttura penitenziaria dipende infatti dall'integrità, dall'umanità, dalle competenze professionali e dall'idoneità delle maestranze che vi lavorano.
2. L'amministrazione si impegna inoltre a ricordare al personale e al pubblico che l'attività svolta nel penitenziario costituisce un servizio

sociale di grande importanza; a tal fine, adopererà tutti i mezzi necessari per sensibilizzare l'opinione pubblica.

3. A riprova di quanto sopra, introdurrà nell'organico figure professionali a tempo pieno con statuto di funzionarie; la continuità del rapporto di lavoro dipenderà esclusivamente dalla buona condotta, dall'efficienza e dall'idoneità fisica. La retribuzione offerta servirà ad attrarre donne e uomini con il giusto profilo professionale; i benefici offerti dal rapporto e le condizioni lavorative terranno conto degli oneri dell'attività lavorativa.

Regola 75

1. Il personale del penitenziario avrà un livello consono di istruzione e otterrà i mezzi e le abilità necessarie a svolgere le proprie funzioni con la dovuta professionalità.

2. Prima di entrare in servizio, riceverà una formazione specialistica in base alle funzioni generali e specifiche di propria competenza; tali corsi di formazione trasmetteranno le migliori prassi comprovate e delineate dalle scienze penalistiche. Potranno prendere servizio nel penitenziario soltanto le candidate e i candidati che supereranno a pieni voti la parte teorica e pratica degli esami al termine della formazione.

3. Dopo l'entrata in servizio e per tutta la carriera, l'amministrazione penitenziaria garantirà corsi di formazione continui per rafforzare e potenziare le conoscenze e le competenze professionali del personale.

Regola 76

1. I corsi di cui al paragrafo 2 della regola 75 comprenderanno, come minimo, la formazione sui seguenti ambiti:

(a) la normativa, i regolamenti e le politiche nazionali applicabili, oltre agli strumenti normativi internazionali e regionali, per inquadrare l'attività del personale del penitenziario e le interazioni con le persone detenute;

(b) i diritti e i doveri del personale del penitenziario nell'esercizio delle sue funzioni, tra cui il rispetto della dignità umana di tutte le persone detenute e il divieto di determinati comportamenti, nello specifico la tortura o altri trattamenti o punizioni crudeli, inumani o degradanti;

(c) la sicurezza personale e collettiva, che abbraccia anche il concetto di sicurezza dinamica, il ricorso alla forza e ai mezzi di contenzione, ma anche come trattare i soggetti violenti, tenuto in debito conto le tecniche per prevenire e gestire l'aggressività, quali la negoziazione e la mediazione;

(d) le tecniche di pronto soccorso, le esigenze psicosociali delle persone detenute e le dinamiche corrispondenti in ambito penitenziario; inoltre, l'assistenza sociale, tra cui la diagnosi precoce dei problemi di salute mentale.

2. Il personale del penitenziario a stretto contatto con categorie specifiche di persone detenute o con altre funzioni specialistiche sarà formato coerentemente a tali esigenze e attività.

Regola 77

Il comportamento e le funzioni del personale del penitenziario devono sempre essere esemplari e meritarsi il rispetto delle persone detenute.

Regola 78

1. Per quanto possibile, nell'organico del penitenziario rientreranno svariate figure specializzate in ambito psichiatrico, psicologico, di assistenza sociale, istruzione e formazione professionale.
2. Il personale impegnato in attività di assistenza sociale, insegnamento e formazione professionale riceverà un contratto di lavoro a durata indeterminata, eccezion fatta per le figure assunte a tempo parziale o su base volontaria.

Regola 79

1. A dirigere il penitenziario sarà una persona opportunamente qualificata e dotata del carattere, delle capacità amministrative, della formazione adeguata e dell'esperienza più indicata per questo ruolo.
2. Tale figura (assunta a tempo pieno) dedicherà l'intera giornata lavorativa alle proprie funzioni ufficiali. Inoltre, risiederà presso il penitenziario o nelle immediate vicinanze.
3. Ove due o più strutture penitenziarie siano gestite dalla stessa persona, quest'ultima si recherà periodicamente in visita presso ognuno dei penitenziari, che nell'immediato saranno amministrati da un funzionario o una funzionaria residente.

Regola 80

1. Chi dirige il penitenziario, il o la vice e la maggior parte del personale della struttura sapranno esprimersi nella lingua utilizzata (o comunque compresa) dalla maggioranza delle persone detenute.
2. Ove del caso, ci si avvarrà del servizio di interpretazione offerto da figure professionali qualificate.

Regola 81

1. Nei penitenziari per uomini e donne, la sezione della struttura riservata alle donne sarà gestita da una funzionaria responsabile che avrà in custodia anche le chiavi di tutti i locali di tale parte.
2. Non sarà consentito l'ingresso in autonomia ai membri del personale di sesso maschile, che dovranno essere accompagnati da una collega.
3. Dell'assistenza e della supervisione delle detenute si occuperanno esclusivamente le dipendenti del penitenziario. Detto ciò, i dipendenti di sesso maschile, quali i dottori o gli insegnanti, potranno svolgere le loro funzioni anche nei penitenziari femminili o nelle sezioni dei penitenziari riservate alle donne.

Regola 82

1. Nelle interazioni con le persone detenute, il personale del penitenziario si asterrà dal ricorso alla forza, salvo per motivi di autodifesa o per prevenire la tentata fuga, ma anche in caso di resistenza fisica attiva o passiva a un ordine legale o con fondamento legale. Se fa ricorso alla forza, il personale deve limitarne l'uso al minimo e segnalare immediatamente l'accaduto a chi dirige il penitenziario.
2. Il personale sarà formato specificatamente sulla gestione delle persone detenute aggressive.
3. Salvo circostanze particolari, il personale con funzioni che prevedono

l'interazione diretta con le persone detenute non sarà armato. Inoltre, il personale

non riceverà mai in dotazione armi, a meno di non essere stato formato sul loro utilizzo.

Ispezioni interne ed esterne

Regola 83

1. Le ispezioni periodiche dei penitenziari e delle strutture penali seguiranno un sistema duplice:

(a) l'amministrazione centrale della struttura penitenziaria si occuperà delle ispezioni interne o amministrative;

(b) le ispezioni esterne, invece, saranno svolte da un ente indipendente dall'amministrazione del penitenziario, quale un'autorità competente internazionale o regionale.

2. In entrambi in casi, le ispezioni serviranno ad accertare una gestione dei penitenziari conforme alle leggi, ai regolamenti, alle politiche e alle procedure in vigore, al fine di raggiungere gli obiettivi delle strutture penali e correzionali, nonché garantire la tutela dei diritti delle persone detenute.

Regola 84

1. Chi esegue le ispezioni potrà:

(a) accedere alle informazioni sul numero di persone detenute e i vari locali adibiti alla detenzione, ma anche ai dati relativi al trattamento delle persone detenute, ivi inclusi i documenti con i loro dati personali e le condizioni di detenzione;

(b) scegliere liberamente in quali penitenziari recarsi (ossia svolgere anche sopralluoghi imprevisi di propria iniziativa) e con chi dialogare;

(c) durante l'ispezione, svolgere colloqui in privato e nel totale riserbo con le persone detenute e il personale del penitenziario;

(d) rivolgere raccomandazioni all'amministrazione penitenziaria e alle altre autorità competenti.

2. I gruppi preposti alle ispezioni esterne saranno composti da figure adeguatamente qualificate ed esperte, nonché selezionate da un'autorità competente, e comprenderanno personale sanitario. Sarà riservata debita attenzione a un'equilibrata rappresentanza di genere.

Regola 85

1. A seguito delle ispezioni, l'autorità competente riceverà una relazione di sintesi per iscritto. Le relazioni sulle ispezioni esterne saranno di dominio pubblico, ma non conterranno i dati riferiti alle persone detenute, a meno che queste non abbiano fornito il loro consenso esplicito.

2. A seconda dei casi, l'amministrazione del penitenziario o le altre autorità competenti indicheranno, in tempi ragionevoli, se intendono adottare le raccomandazioni espresse dall'ispezione esterna.

II. Regole applicabili a categorie specifiche

A. Persone detenute soggette a condanna

Principi guida

Regola 86

In linea con le osservazioni preliminari alla regola 1, i principi seguenti sono da intendersi come l'approccio da adottare per amministrare le strutture penitenziarie e le finalità a cui ambire.

Regola 87

Predisporre da subito le misure necessarie a garantire il reinserimento graduale nella società della persona detenuta. A seconda dei casi, si può ad esempio optare per una forma di rilascio anticipato nello stesso penitenziario o in un'altra struttura idonea, oppure per il rilascio a seguito di udienza ma con supervisione (non eseguita dalle forze di polizia) e aiuti di carattere sociale.

Regola 88

1. Il trattamento riservato alle persone detenute non deve contribuire ad alienarle dalla comunità, ma ribadire che vi appartengono in modo continuato. Pertanto, ove possibile, è meglio affidarsi ad agenzie attive nella comunità per fornire al personale del penitenziario l'assistenza necessaria a favorire il reinserimento nella società delle persone detenute.

2. Tutti i penitenziari collaboreranno con figure impegnate in attività di assistenza sociale per mantenere e migliorare i rapporti tra le persone detenute e le loro famiglie, ma anche con gli organismi sociali più pertinenti. Adottare le misure necessarie a tutelare, ai sensi della normativa e in linea con la condanna, i diritti in materia di interessi civici, di previdenza sociale e le altre prestazioni sociali delle persone detenute.

Regola 89

1. Per rispettare tali principi, il trattamento deve essere personalizzato: a tal fine, occorre un sistema flessibile che classifica le persone detenute. I gruppi così ottenuti devono essere distribuiti in penitenziari distinti e maggiormente indicati alla loro amministrazione specifica.

2. Per quanto non sia necessario offrire lo stesso livello di sicurezza a ognuno dei gruppi, è auspicabile avere diversi livelli di sicurezza in base alle esigenze degli stessi. Dato che non contemplan misure di sicurezza fisica per disincentivare la fuga e si affidano all'autodisciplina delle persone recluse, i cosiddetti istituti penitenziari a "regime aperto" offrono le condizioni più indicate al reinserimento di persone detenute opportunamente selezionate.

3. Limitare il numero delle persone detenute in penitenziari a "regime chiuso" per garantire un trattamento personalizzato: in alcuni paesi, ad esempio, si preferisce non superare le 500 unità. Gli istituti penitenziari a regime aperto, poi, devono ospitare un numero estremamente limitato di persone.

4. D'altro canto, evitare di avere penitenziari di dimensioni inadatte alla fornitura di servizi non adeguati.

Regola 90

Il dovere che la società ha nei confronti delle ex persone detenute non viene meno con la scarcerazione. Di conseguenza, occorre creare agenzie governative o private per fornire alle persone scarcerate l'assistenza necessaria a combattere i pregiudizi nei loro confronti e relativamente al loro reinserimento nella società.

Trattamento

Regola 91

Ove consentito dalla durata della condanna, con le pene detentive o le misure simili si vuole infondere la volontà di rispettare le leggi e diventare autosufficienti dopo la scarcerazione, nonché rendere le persone detenute capaci di mettere in pratica tale proposito. Inoltre, potenziano l'autostima e stimolano il senso di responsabilità.

Regola 92

1. A tal fine, si farà ricorso a tutte le modalità più indicate, tra cui l'assistenza religiosa (nei paesi ove è disponibile), l'istruzione, l'orientamento professionale e la formazione, l'assistenza sociale, i servizi di accompagnamento all'occupazione, lo sviluppo fisico e il consolidamento della condotta morale, in linea con le esigenze specifiche delle persone detenute, ma anche alla luce della fedina penale, del comportamento, delle abilità e delle attitudini fisiche e mentali, del temperamento, della durata della condanna e delle prospettive dopo la scarcerazione.

2. Nel caso di persone detenute con una condanna sufficientemente lunga, chi dirige la struttura penitenziaria riceverà una relazione completa sui vari aspetti trattati al comma 1 della presente regola non appena possibile dopo l'ingresso nel carcere. Tra i documenti forniti figurerà sempre una cartella clinica compilata dal personale medico della struttura o da altro personale sanitario opportunamente qualificato sulle condizioni fisiche e mentali della persona detenuta.

3. Le varie relazioni e gli altri documenti pertinenti confluiranno in un fascicolo personale da tenere aggiornato e da classificare chiaramente, cosicché chiunque possa consultarlo all'occorrenza.

Classificazione e personalizzazione

Regola 93

1. La classificazione si propone di:

(a) separare le persone detenute che, per via della loro fedina penale o indole, rischiano di condizionare le altre;

(b) suddividere la popolazione penitenziaria in gruppi per semplificarne la gestione e promuoverne il reinserimento sociale;

2. nei limiti del possibile, separare le persone detenute o le aree di una struttura penitenziaria riservate a gruppi specifici.

Regola 94

Non appena possibile dopo l'ingresso nella struttura penitenziaria e a seguito di un'analisi della personalità di chi presenta una condanna sufficientemente lunga, si utilizzerà quanto appreso sulle esigenze specifiche, le abilità e l'indole delle persone detenute per stilare un programma personalizzato.

Privilegi

Regola 95

Le varie strutture penitenziarie determineranno i privilegi e il trattamento riservati ai vari gruppi per favorire una buona condotta, sviluppare un senso di responsabilità e garantire che le persone detenute partecipino e si interessino alla riabilitazione.

Lavoro

Regola 96

1. A condizione che il personale medico della struttura o altro personale sanitario opportunamente qualificato ne abbia confermato l'idoneità fisica e mentale, le persone detenute potranno lavorare e/o partecipare attivamente alla riabilitazione.
2. L'offerta di attività lavorative garantirà il coinvolgimento delle persone detenute per una giornata lavorativa normale.

Regola 97

1. Il lavoro nelle carceri non arrecherà afflizione.
2. Le persone detenute nelle carceri non saranno sottoposte a schiavitù od oppressione.
3. A nessuna di loro sarà intimato di lavorare per asservire ai vantaggi personali o privati del personale del penitenziario.

Regola 98

1. Nella misura del possibile, l'offerta di attività lavorative garantirà o migliorerà le possibilità delle persone detenute di guadagnarsi onestamente da vivere dopo la scarcerazione.
2. Sarà impartita formazione in settori utili all'inserimento professionale delle persone detenute, nella fattispecie le più giovani.
3. Compatibilmente con l'offerta professionale e i requisiti imposti dall'amministrazione (nonché le regole dell'istituto penitenziario), le persone detenute potranno scegliere a quale tipologia di attività lavorativa dedicarsi.

Regola 99

1. L'organizzazione e la metodologia adottate per le attività lavorative nel penitenziario saranno quanto più fedeli a quelle effettive per preparare al meglio le persone detenute alle condizioni del mercato del lavoro.
2. Detto ciò, il coinvolgimento delle persone detenute e la formazione professionale nei penitenziari non andranno a guadagno di un settore specifico.

Regola 100

1. È auspicabile che le attività lavorative (a prescindere dal settore) nei penitenziari siano organizzate direttamente dall'amministrazione della struttura, non da parti contraenti esterne.
2. Le persone detenute che intraprendono attività lavorative non supervisionate direttamente dall'amministrazione penitenziaria saranno monitorate dal personale della struttura. Eccezion fatta per gli altri dipartimenti governativi, gli enti o i soggetti che si avvalgono della manodopera del penitenziario verseranno all'amministrazione un compenso completo e consono a tali attività, oltre a tenere conto del contributo delle persone detenute.

Regola 101

1. Tutti i penitenziari, senza alcuna eccezione, rispetteranno le precauzioni adottate per tutelare la sicurezza e la salute delle lavoratrici e dei lavoratori.
2. Sarà garantito l'indennizzo delle persone detenute in caso di infortunio, ivi incluse le malattie professionali, con termini equipollenti a quelli previsti dal diritto nazionale per le lavoratrici e i lavoratori.

Regola 102

1. Il monte ore massimo giornaliero e settimanale delle persone detenute sarà stabilito per legge o da disposizioni amministrative, e terrà conto delle leggi vigenti in loco o delle usanze locali nell'assunzione di lavoratrici e lavoratori.
2. Il monte ore così stabilito prevederà una giornata di riposo alla settimana, oltre a tempo sufficiente a portare avanti gli studi e a dedicarsi alle altre attività previste dal programma di reinserimento.

Regola 103

1. Sarà adottato un sistema per l'equa remunerazione delle persone detenute.
2. Con tale sistema, le persone detenute potranno spendere parte dei propri guadagni in articoli approvati per l'uso personale e versarne una percentuale alla famiglia.
3. Inoltre, l'amministrazione accantonerà parte della retribuzione in un piano di risparmio, da versare per intero alla persona detenuta al momento della scarcerazione.

Istruzione e ricreazione

Regola 104

1. Le persone detenute che lo desiderano potranno portare avanti gli studi (anche di carattere religioso, ove possibile nel paese). L'istruzione delle persone detenute analfabete e giovani sarà obbligatoria; inoltre, l'amministrazione del penitenziario dovrà prestare particolare attenzione a questo gruppo.
2. Per quanto possibile, l'istruzione impartita nei penitenziari sarà in linea con il sistema educativo del paese in questione per consentire alle persone detenute, ove lo desiderino, di continuare agevolmente gli studi dopo il rilascio.

Regola 105

Al fine di promuovere il benessere psicofisico delle persone detenute, in tutti i penitenziari saranno offerte attività ricreative e culturali.

Interazioni sociali e assistenza post-scarcerazione

Regola 106

Dato che sono auspicabili per tutte le parti coinvolte, si presterà particolare attenzione al mantenimento e al miglioramento delle interazioni sociali tra le persone detenute e le famiglie.

Regola 107

L'esecuzione della pena terrà conto delle prospettive future (dopo la scarcerazione) delle persone detenute, che saranno spronate e aiutate a curare o instaurare rapporti con soggetti ed enti esterni al penitenziario poiché questi rivestono un ruolo di primo piano nel processo di riabilitazione, oltre a confarsi agli interessi delle loro famiglie.

Regola 108

1. I servizi e le agenzie (di carattere governativo e non) che coadiuvano il reinserimento nella società delle persone detenute faranno tutto il possibile affinché queste ultime ricevano i documenti d'identità adeguati, abbiano un alloggio e un posto di lavoro consono, dispongano degli indumenti più indicati per il tempo atmosferico e la stagione, nonché di mezzi a sufficienza per arrivare a destinazione e mantenersi nel periodo immediatamente successivo alla scarcerazione.
2. Chi rappresenta tali agenzie potrà accedere liberamente alla struttura penitenziaria e alle persone detenute, nonché partecipare sin da subito alle consultazioni sul loro futuro.
3. Centralizzare o coordinare il più possibile l'operato di tali agenzie per servirsene al massimo.

B. Persone detenute con disabilità mentali e/o problemi di salute

Regola 109

1. In caso di mancato accertamento della responsabilità penale o di diagnosi successiva di disabilità mentali e/o problemi di salute gravi, e se la reclusione rischia di aggravare tali condizioni, la detenzione avverrà quanto prima in ospedali psichiatrici, non in penitenziari.
2. Ove necessario, il personale medico qualificato potrà tenere altre persone detenute con disabilità mentali e/o problemi di salute in cura o sotto osservazione presso strutture specializzate.
3. L'ente erogatore fornirà cure psichiatriche a tutte le persone detenute che necessitano di tali servizi.

Regola 110

È auspicabile avviare collaborazioni con gli enti più indicati per determinare se, dopo la scarcerazione, occorre prolungare le cure psichiatriche od offrire programmi di post-terapia psichiatrica e sociale.

C. Persone detenute agli arresti o in attesa di giudizio

Regola 111

1. D'ora in poi, nelle presenti regole si ricorrerà al termine "persone detenute in attesa di giudizio" per indicare quelle arrestate o accusate di infrazioni penali e detenute presso le centrali di polizia o in strutture carcerarie (prigioni), ma ancora in attesa di giudizio e condanna.
2. Le persone detenute non condannate godono della presunzione di innocenza, pertanto devono essere trattate di conseguenza.
3. La presente disposizione non pregiudica le norme giuridiche poste a tutela della libertà personale e non determina la procedura da seguire nel caso di persone detenute in attesa di giudizio. Detto ciò, tali individui fruivano di un sistema speciale descritto per sommi capi nelle regole successive.

Regola 112

1. Chi è in attesa di giudizio non alloggerà assieme a chi sconta già una condanna.
2. Le persone detenute di giovane età in attesa di giudizio saranno tenute separate da quelle adulte e, in linea di massima, affidate a strutture distinte.

Regola 113

Fermo restando le consuetudini locali e le condizioni climatiche, le persone detenute in attesa di giudizio dormiranno da sole in celle singole.

Regola 114

Entro i limiti di quanto consentito dalla struttura e senza pregiudicarne la corretta gestione, qualora lo desiderino, le persone detenute in attesa di giudizio potranno ordinare i pasti all'esterno della struttura e farseli recapitare dall'amministrazione, familiari o conoscenti. In caso contrario, i pasti saranno forniti dall'amministrazione della struttura penitenziaria.

Regola 115

Le persone detenute in attesa di giudizio potranno indossare i loro indumenti, purché puliti e idonei. Qualora la indossino, l'uniforme carceraria dovrà essere diversa da quella fornita a chi sconta già una pena.

Regola 116

Le persone detenute in attesa di giudizio potranno, se lo vorranno, dedicarsi ad attività lavorative. Qualora decidano di farlo, riceveranno un giusto compenso.

Regola 117

Le persone detenute in attesa di giudizio potranno, a proprie spese o a spese di una terza parte, procurarsi libri, giornali, materiale per la scrittura e altri articoli per l'hobbistica compatibili con la corretta amministrazione della giustizia, nonché la sicurezza e garanzia dell'ordine del penitenziario.

Regola 118

Le persone detenute in attesa di giudizio potranno farsi visitare e curare da personale medico di fiducia o dentista: le motivazioni addotte a sostegno della richiesta devono essere valide e la persona detenuta in attesa di giudizio dovrà comprovare di poter coprire eventuali spese.

Regola 119

1. Le persone detenute in attesa di giudizio hanno il diritto di essere informate tempestivamente sulle motivazioni del fermo e su eventuali capi d'accusa.
2. In assenza di consulente legale di propria scelta, l'autorità giudiziaria o altro provvederà ad assegnare tale figura alla persona detenuta in attesa di giudizio in tutti i casi in cui lo esigano gli interessi della giustizia; la persona detenuta in attesa di giudizio, poi, non sarà tenuta a coprire le spese legali se non dispone di fondi a sufficienza. In caso di rifiuto di concedere l'accesso a consulenti legali, saranno avviati immediatamente accertamenti indipendenti.

Regola 120

1. I diritti e le modalità che disciplinano l'accesso, da parte di una persona detenuta in attesa di giudizio, a consulenti legali o fornitori di servizi affini ai fini della propria difesa saranno determinati dagli stessi principi delineati alla regola 61.
2. Su richiesta, le persone detenute in attesa di giudizio riceveranno materiale per la scrittura per poter preparare i documenti necessari alla difesa, ivi incluse eventuali istruzioni riservate da impartire a consulenti legali o fornitori di servizi affini.

D. Persone detenute civili

Regola 121

Nei paesi ove i debiti non saldati o la sentenza emessa da un tribunale civile possono cagionare una pena detentiva, le persone detenute non saranno sottoposte a limitazioni o rigore maggiori di quanto necessario a garantirne il fermo in sicurezza. Il loro trattamento sarà in linea con quello delle persone detenute in attesa di giudizio; l'unica eccezione è che, all'occorrenza, potrebbero essere tenute a dedicarsi ad attività lavorative.

E. Persone arrestate o detenute senza capi di imputazione

Regola 122

Fermo restando quanto sancito all'articolo 9 della Convenzione internazionale sui diritti civili e politici²⁹, le persone arrestate o detenute senza capi di imputazione godranno della stessa tutela conferita ai sensi delle parti I e II, punto C delle presenti regole. Analogamente, le disposizioni di cui alla parte II, punto A delle presenti regole si applicheranno qualora garantiscano il benessere di questo determinato gruppo di persone sottoposte a fermo, purché sia sottinteso che la rieducazione o la riabilitazione non sono per nulla adeguate a chi non ha ricevuto alcuna condanna penale.

²⁹ Cfr. risoluzione 2200 A (XXI), allegato.